



ALLEGATO "A" 025/2014

Al Sig. Sindaco del Comune di Leonforte  
Sinatra Francesco

Alla Sig.ra Presidente del Consiglio Comunale di Leonforte  
Dott.ssa Romano Floriana

E p.c. al Responsabile del Settore Finanziario Dott. Costa Nicola

Oggetto: **Interrogazione – Revisore unico dei conti**

Premesso che,

- Attualmente è in carica un Collegio di revisori contabili composto da tre membri, di cui uno Presidente;
- I compensi dei revisori dei conti, dai rilievi del P.E.G. dell'esercizio 2013, si attestano per l'esercizio 2012 a € 25.000, per l'esercizio 2013 a € 26.000, per l'esercizio 2014 a € 26.000 e per l'esercizio 2015 a € 26.000.

Considerato che,

- Tale incarico è prossimo alla scadenza e si renderà necessario procedere al rinnovo dell'Organo di revisione;
- L'art. 234 comma 3 del T.U.E.L. recita: "Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.";
- La sentenza N. 402/2013 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ha statuito che " – come esattamente posto in luce dal T.A.R. sulla scorta di argomentazioni qui pienamente condivise - il comma 3 dell' art 234 T.U.E.L. (come modificato dall'art.1 comma 732 della legge n.296 del 2006) il quale ha previsto che la funzione di revisione sia esercitata da un organo monocratico nei comuni fino a 15.000 abitanti si applica direttamente in Sicilia";
- I controlli dei giudici contabili sugli enti locali sono stati potenziati rispetto al passato così da rafforzare l'efficacia, l'efficienza degli stessi controlli. Il controllo della Corte dei Conti garantisce all'ente locale certezza e terzietà di valutazione ;

Rilevato che,

- Molti comuni siciliani, sotto i 15000 abitanti, sono passati dalla nomina del Collegio alla nomina del Revisore unico;
- La nomina del Revisore unico comporterebbe un notevole risparmio di risorse pubbliche (fino a € 50.000,00 in un triennio) in un momento in cui il Comune di Leonforte si trova in una difficile situazione economica – finanziaria.

**Tutto ciò premesso e considerato, si interroga il Sindaco per sapere**

- Se il Comune di Leonforte, con gli uffici competenti, si è già attivato o si attiverà per verificare e, successivamente procedere, celermente, agli adempimenti necessari per effettuare - per il tramite dell'organo competente - la nomina del Revisore Unico.

Leonforte, 05/05/2014

Protocollo nr.: 0009122  
del 05/05/14  
Ente: COMUNE DI LEONFORTE  
AOO:



Il Consigliere Comunale  
Sanfilippo Francesco



ALBERTO INTERMONTONE  
CONK. SANFILIPPO

REPUBBLICA ITALIANA

N. 402/13 Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 429 Reg.Ric.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia- ANNO 2012

na in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso in appello n. 429 del 2012 proposto da

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E  
DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81 è per legge domiciliato;

c o n t r o

il COMUNE DI CALATABIANO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in questo grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. III) - 7 marzo 2012 n. 583.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 21 febbraio 2013 il Consigliere Antonino Anastasi; udito, altresì, l'avv. dello Stato Mango per l'assessorato appellante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Il Comune di Calatabiano (che ha più di 5.000 ma meno di 15.000 residenti) con delibera del consiglio comunale n. 28 del 2008 ha eletto l'organo di revisione economico-finanziaria in forma monocratica applicando l'art. 234 comma 3 del T.U.E.L. di cui al D.L.vo n. 267 del 2000.

Dietro segnalazione di alcuni consiglieri comunali l'Assessorato ha invitato il comune ad integrare l'organo di revisione mediante la nomina di tre componenti dello stesso, come previsto dalla normativa regionale.

Avendo il comune opposto un diniego, l'Assessore con decreto assessoriale n. 525 del 2010 ha nominato un commissario ad acta al fine di procedere all'integrazione dell'organo di revisione.

L'atto di nomina del commissario è stato impugnato avanti al T.A.R. Catania dal comune il quale ne ha chiesto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia.

Con ordinanza n. 1093 del 2010 l'adito Tribunale ha accolto l'istanza cautelare.

Ritenendo provvisto di fumus l'appello proposto dall'Assessorato questo Consiglio con ordinanza 157 del 2011 ha però annullato il citato provvedimento cautelare.

Successivamente con la sentenza in epigrafe indicata il T.A.R. ha accolto nel merito il ricorso del comune di Calatabiano.

La sentenza è stata impugnata con l'atto di appello oggi all'esame dal soccombente Assessorato il quale ne ha chiesto l'integrale riforma, previa sospensione dell'esecutività.

Il comune intimato non ha svolto attività difensiva.

Con ordinanza n. 302 del 2012 questo Consiglio ha stavolta respinto l'istanza cautelare per mancanza del requisito inerente il periculum in mora.

All'udienza del 21 febbraio 2013 l'appello è stato trattenuto in decisione.

### DIRITTO

L'appello non è fondato e va pertanto respinto con integrale conferma della sentenza gravata.

Oggetto sostanziale della presente controversia è la corretta composizione (monocratica o collegiale) dell'organo di revisione economico-finanziaria nei comuni della Regione Siciliana aventi più di 5.000 ma meno di 15.000 abitanti.

Per quanto direttamente rileva nella presente controversia, l'art. 57 della legge n. 142 del 1992 così prevedeva al riguardo ai commi 1 e 8:

“1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.”

“8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri ...”.

La normativa in questione (dopo essere stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 100 del D. L.vo n. 77 del 1995) è transitata senza modifiche nell'art. 234 del T.U.E.L.

Successivamente però l'art. 1 comma 732 della legge finanziaria

n. 296 del 2006 ha modificato il comma 3 dell'art. 234, in sostanza prevedendo il revisore monocratico in tutti i comuni con popolazione inferiore a 15.000 (anzichè 5.000 come in precedenza).

In questo quadro, il problema che si pone è se la modifica da ultimo richiamata si applichi o meno nella Regione Sicilia.

Come è noto, nella Regione Sicilia – che gode ai sensi dello Statuto di competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli Enti locali – la legge nazionale n. 142 del 1990 è stata recepita con modificazioni per effetto dell'art. 1 della legge regionale n. 48 del 1991.

Al riguardo in giurisprudenza è assodato, sul piano delle fonti, che quello disposto dall'art. 1 della l.r. n. 48 del 1991 è rinvio recettizio o statico e non già formale e dinamico, sicché l'ordinamento regionale non subisce automatiche modifiche per l'intervento o, specularmente, per l'eliminazione delle norme statali recepite (cfr. ex multis C.G.A. n. 403 del 2010).

Il che comporta in generale l'inapplicabilità diretta in Sicilia delle disposizioni del T.U.E.L., che risultino modificate rispetto a quelle originariamente contenute nella legge n. 142 e incorporate nella legislazione siciliana.

Ciò premesso in generale, nel caso specifico questo Consiglio – discostandosi dal diverso orientamento valorizzato in sede cautelare e pur dando atto della complessità della questione ermeneutica all'esame – ritiene invece di condividere quanto statuito dal T.A.R. circa la diretta applicabilità in Sicilia della modifica normativa sopravvenuta a li-

vello nazionale.

L'art. 55 comma 1 della legge n. 142 del 1990 riservava espressamente alla legge dello Stato " L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali".

Questa disposizione è stata recepita senza modifiche in Sicilia dall'art. 1 lettera i) della citata legge reg. n. 48 del 1991.

In virtù di tale esplicita scelta (che non importa qui stabilire in quale misura obbligata o discrezionale) compiuta dal Legislatore regionale l'ordinamento finanziario e contabile dei comuni siciliani è dunque ad avviso del Collegio disciplinato (non dalla legge n. 142 ma) direttamente dalla normativa nazionale e risulta perciò logicamente sensibile alle modificazioni di questa.

Di tale ordinamento finanziario e contabile fanno parte le disposizioni di cui all'art. 234 commi 1 e 3 T.U.E.L. che regolano appunto la composizione dell'organo di revisione contabile degli enti locali.

In proposito, in primo luogo non si può non rilevare che l'art. 234 è topograficamente oggi inserito nella parte seconda del T.U.E.L. dedicata all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; che, come si è detto sopra, analoga norma era contenuta nell'art. 100 del D. L. vo n. 77 del 1995 appunto dedicato all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; e che infine la disposizione originaria di cui all'art. 57 della legge n. 142 era anch'essa inserita nel capo XIV della legge anch'esso dedicato alla finanza locale e alla contabilità.

In sostanza, le normative susseguitesi nel tempo hanno sempre

considerato la disciplina della composizione dell'organo di revisione come parte integrante dell'ordinamento finanziario degli enti locali.

Il che, ad avviso di questo Collegio, ben si comprende ove si ponga mente alla specifica missione istituzionale affidata a tal organo la quale comprende (cfr. oggi art. 239 T.U.E.L.) la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti etc.

In conclusione, e riassumendo in termini necessariamente semplificati, il comma 3 dell'art. 234 T.U.E.L. (come modificato dall'art. 1 comma 732 della legge n. 296 del 2006) a giudizio di questo Consiglio si applica in Sicilia perchè concerne l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e perchè il Legislatore regionale siciliano ha deciso a priori con l'art. 1 lettera i) della legge reg. n. 48 del 1991 di recepire in toto questo specifico ordinamento come di volta in volta modificato dalla legge nazionale.

Il Collegio è consapevole del fatto che, come evidenziato dall'Avvocatura erariale, a diverse conclusioni è pervenuta la Corte dei Conti in sede consultiva con il parere n. 2/2008 delle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana ma, nonostante l'estrema autorevolezza del precedente, non ritiene di potersi discostare dall'indirizzo interpretativo sopra valorizzato.

Invero, nel citato parere la Corte afferma la prevalenza in subjecta materia della legislazione regionale (e quindi dell'originario

testo dell'art. 57 della legge n. 142 del 1990 come recepito materialmente in Sicilia) sulla scorta di due differenti considerazioni.

La prima di esse attiene al fatto che il comma 1363 dell'art. 1 della legge finanziaria n. 296 del 2006 dichiara applicabili le norme della legge stessa (e dunque anche il comma 732 recante la modifica di cui si controverte) alle regioni a statuto speciale nei limiti di compatibilità con le relative previsioni statutarie.

Ma l'argomento, alla stregua di quanto sopra rappresentato, non sembra decisivo perchè in Sicilia è lo stesso Legislatore regionale ad aver previsto in via generale l'applicabilità della normativa statale.

La seconda considerazione valorizzata dalla Corte attiene al fatto che la legge regionale n. 48 del 1991, nel recepire l'art. 57 della legge n. 142, ha – in sintesi – modificato al comma 1 il sistema previsto a livello nazionale per l'elezione dei revisori (in caso di organo collegiale) da parte del consiglio comunale: di qui la conclusione che l'intero originario art. 57 sarebbe stato oggetto di un rinvio materiale e ricettizio.

Al riguardo devesi però osservare in primo luogo – e il rilievo sembra dirimente – che il sistema di elezione dell'organo di revisione è, esso sì, tendenzialmente estraneo alla materia del controllo contabile attinendo piuttosto alle modalità di funzionamento del consiglio comunale e quindi all'ordinamento istituzionale dell'ente locale.

In secondo luogo e in ogni caso la ridetta scelta del Legislatore regionale in favore di un rinvio dinamico alla legislazione nazionale sull'ordinamento contabile degli enti locali non preclude certo allo

stesso Legislatore regionale di intervenire, purchè con atto di pari forza e valore, sulla materia (fermi restando i diversi limiti alla potestà legislativa esclusiva della Regione derivanti dal patto di stabilità interno e più in generale dall'esigenza di coordinamento della finanza pubblica).

Di talchè può concludersi che il rinvio disposto dal Legislatore regionale all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali designato a livello nazionale è totalizzante e in sostanza dinamico, salvo diversa previsione contenuta in un atto normativo regionale avente pari forza e valore nella gerarchia delle fonti rispetto appunto alla norma legislativa che ha disposto tale rinvio.

Ne deriva che – come esattamente posto in luce dal T.A.R. sulla scorta di argomentazioni qui pienamente condivise – il comma 3 dell'art. 234 T.U.E.L. (come modificato dall'art. 1 comma 732 della legge n. 296 del 2006) il quale ha previsto che la funzione di revisione sia esercitata da un organo monocratico nei comuni fino a 15.000 abitanti si applica direttamente in Sicilia.

Sulla base delle esposte considerazioni l'appello va quindi respinto.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto influente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Nulla per le spese di questo grado del giudizio, vista la mancata costituzione del comune di Calatabiano.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-

na in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe.

Nulla per le spese e gli onorari di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 21 febbraio 2013 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Antonino Anastasi, Presidente f.f. ed estensore, Vincenzo Neri, Marco Buricelli, Pietro Ciani, Giuseppe Barone, Componenti.

F.to Antonino Anastasi, Presidente f.f. ed Estensore

Depositata in Segreteria

3 aprile 2013